



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 316

04.11.2014

Il nuovo ravvedimento operoso “lunguissimo”

Si potrà sanare la propria posizione anche dopo l'anno

Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: 2015

Nel testo bozza della Legge di Stabilità all'art. 44 commi da 11 a 17 sono contenute le **novità per il ravvedimento operoso**. In esso sono annoverate nuove sanzioni ridotte per coloro che decidono di regolarizzarsi spontaneamente alle violazioni relative a omessi, insufficienti o ritardati versamenti, comprese le dichiarazioni e comunicazioni non presentate nei termini previsti.

Secondo le nuove disposizioni il contribuente ha tempo di regolarizzare la sua posizione oltre un anno, fino a quando non riceve la notifica per l'accertamento formale da parte del Fisco per la violazione commessa.

Pertanto colui che vuole sanare la propria posizione potrà ravvedersi utilizzando l'istituto del **ravvedimento operoso “lunguissimo”** anche dopo due anni versando una **sanzione ridotta pari al 5%**.

Premessa

All'articolo 44 della Legge di Stabilità vengono evidenziate le nuove modalità per utilizzare il **ravvedimento operoso** che mirano a favorire il contribuente nella regolarizzazione con l'Amministrazione Finanziaria prima che la violazione venga accertata e notificata a seguito di controlli formali da parte del Fisco.

Gli strumenti offerti dall'Amministrazione Finanziaria serviranno a **garantire un maggior rapporto di collaborazione tra l'Agenzia e lo stesso contribuente** semplificando gli adempimenti e l'assolvimento degli obblighi tributari.

In tal modo il contribuente vedrà aumentare la propria possibilità di ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso per pagamenti omessi, ritardati o insufficienti e per dichiarazioni dei redditi e comunicazioni obbligatorie non presentate.

Maggiori saranno gli strumenti informatici messi a punto dall'Amministrazione Finanziaria con i quali l'intermediario potrà fornire, anche per via telematica, dati e informazioni, circa la peculiare situazione del contribuente in merito a ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione oltre che ad eventuali deduzioni, agevolazioni e detrazioni di imposta cui ha diritto il contribuente anche in relazione ai beni acquistati o posseduti.



Tali strumenti incrementeranno la banca dati dell'Agenzia, che potrà più agevolmente verificare eventuali omissioni di tributi, dichiarazioni e comunicazioni e informazioni certe. Il contribuente inoltre potrà aumentare la propria possibilità di ravvedersi spontaneamente con il **ravvedimento operoso "allargato"** e potrà correggere o aggiornare, attraverso l'intermediario e la rete di assistenza dell'Agenzia, le omissioni sanate o eventualmente non dovute.

D'altro canto l'Amministrazione Finanziaria risparmierà risorse da impiegare altrove ed incasserà subito imposte, interessi e sanzioni.



Attualmente, con l'istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un'imposta, se effettua il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo nei termini stabiliti per legge, senza che sia stata notificata, verificata o accertata la mancanza.

A seconda poi dell'intervallo di tempo entro cui si effettua la regolarizzazione, si applicheranno le relative sanzioni, tenendo comunque presente la riduzione fissa del 30%.

**Come
funziona il
ravvedimento
lungchissimo**

I ravvedimenti ad oggi riconosciuti sono:

- il **ravvedimento sprint**: se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dopo la scadenza che annovera una sanzione pari allo 0,2%;
- il **ravvedimento breve**: se la regolarizzazione avviene da 15 a 30 giorni di ritardo e annovera una sanzione del 3%;
- il **ravvedimento lungo**: se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni, annoverando una sanzione pari al 3,75%.

Sono comunque ricompresi gli interessi di mora in misura fissa che dal 1° gennaio 2014 sono all'1%.

Nel caso poi di ravvedimento per la dichiarazione dei redditi, il ritardo non può superare i 90 giorni e la sanzione sarà di 25 euro.



Con la **Legge di Stabilità 2015**, l'istituto del ravvedimento operoso, avrà portata più ampia e il contribuente avrà più tempo per rimediare la violazione con il nuovo **ravvedimento lunghissimo** sanando la propria posizione anche dopo oltre 1 anno.

Il nuovo ravvedimento, quindi, non pone limiti temporali e fino a quando il Fisco non notifica la violazione, il contribuente può rimediare. Ciò potrà avvenire anche dopo 2 anni dalla data di scadenza originaria, calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione.



La norma vuole aumentare la compliance fiscale, ovvero la collaborazione tra Fisco e contribuente. Infatti, i commi 11 e 12 della nuova manovra economica prevedono che l'Amministrazione Finanziaria comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare

Le nuove sanzioni ridotte

detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.

Con la Legge di Stabilità 2015, si aggiungono al ravvedimento sprint, breve e lungo le seguenti tre opzioni:

- **se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni**, si applicherà la sanzione ridotta al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30) – lettera a-bis;
- **se la regolarizzazione avviene entro 2 anni** o entro la seconda dichiarazione successiva, la sanzione sarà ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) – nuova lettera b-bis;
- **se la violazione verrà sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva**, la sanzione sarà del 5% (1/6 del minimo) e verrà definito ravvedimento lunghissimo – nuova lettera b-ter.



Pertanto la sanzione piena del 30% verrà a delinarsi solo nel caso di intervento del Fisco con una notifica derivante da accertamento fiscale.




La possibilità di ravvedersi è lasciata al contribuente che può decidere di rimediare alla mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi o IVA o ad un omesso pagamento come l'IMU o la TASI, pagando la sanzione ridotta + tributo + interessi di mora tramite modello F24 e relativi codici tributo, a patto che tali omissioni non siano state a lui notificate mediante avvisi cartelle avvisi di accertamento mentre eventuali ispezioni o verifiche non precludono la possibilità di ravvedersi.

Rimane fermo che **per poter perfezionare il ravvedimento, si dovrà procedere all'effettuazione dell'adempimento che in precedenza era stato omesso oppure alla regolarizzazione se non era stato eseguito in maniera corretta**, pagando

contestualmente l'imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte come sopra evidenziato.

Non viene ammesso però il versamento rateale e il contribuente dovrà saldare tutto contestualmente alla regolarizzazione.



**Dal 2016
ravvedimento
anche se in
corso
un'attività
ispettiva**

Con l'art. 44 della Legge di Stabilità (punto 2, comma 14) viene introdotta la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche se vi è in corso un'attività ispettiva o processo verbale di contestazione.

Ad oggi continua ad applicarsi la normativa vigente in merito agli inviti al contraddittorio concernenti imposte sui redditi, indirette e IVA qualora notificati entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso vale per i processi verbali di contestazione in materia di imposte sui redditi e IVA consegnati entro il predetto termine.



Le abrogazioni contenute nei commi della Legge 208 D.D.L. 19 giugno 1997 agli articoli 5 e 11 sono abrogati dalla Legge di Stabilità 2015, ed entreranno **in vigore dal 1° gennaio 2016**.

Le maggiori informazioni in merito verranno fornite in sede di approvazione definitiva della legge, conversione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**Dichiarazioni
integrative a
favore**

Mentre nel testo normativo del D.D.L. si stabilisce che i termini di decadenza dell'accertamento slittano in caso di rettifica della dichiarazione, non si prende in considerazione il caso dell'integrativa a favore, poiché l'attenzione si pone perlopiù sul lato della «riscossione».

**I TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO SLITTANO IN CASO DI
RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE**



**NON SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL CASO DELL'INTEGRATIVA A
FAVORE**

Sull'argomento l'interpretazione della norma è ampia e vi è anche chi ritiene che vi sia solo un errore di battitura nella stesura del decreto legge, anche se l'intero testo non considera in alcun modo il comma 8-bis, art. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998. Pertanto si può ritenere che, anche se con strade diverse, anche in questo caso i termini di accertamento sono destinati a slittare in avanti a seguito di una rettifica a favore.

- Riproduzione riservata -